



**DISCIPLINARE PER L'EROGAZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE PER LE
ATTIVITÀ TECNICHE CONNESSE ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI,
SERVIZI E FORNITURE**

(ai sensi del D.lgs. n. 36/2023)

INDICE

- Art.1** – Oggetto e finalità
- Art.2** – Costituzione del Fondo
- Art.3** – Esclusione dalla disciplina dell’incentivo
- Art.4** – Destinazione quota dell’80%
- Art. 5** - Individuazione del gruppo di lavoro
- Art.6** – Limite soggettivo dell’incentivo
- Art.7** - Compatibilità e limiti
- Art. 8** - Destinazione quota del 20%
- Art. 9-10** - Coefficienti di ripartizione dell’incentivo
- Art.11** - Principi in materia di valutazione
- Art. 12** - Attività articolate e singole
- Art.13** – Assegnazioni coincidenti con più di una attività
- Art.14** – Attività del personale Dirigenziale
- Art.15** - Riduzione dell’incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione
- Art. 16** - Liquidazione dell’incentivo
- Art. 18** - Informazione e confronto
- Art. 19** - Applicazione ed entrata in vigore

Articolo 1 (Oggetto e finalità)

La presente disciplina contiene disposizioni in merito all'utilizzo delle risorse previste dall'art. 45 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, di seguito "Codice", nonché modalità e criteri di ripartizione delle medesime risorse economiche.

Il presente documento, inoltre, sostituisce integralmente il testo del precedente regolamento approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 274 del 24.05.2018.

L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata a stimolare l'incremento e la valorizzazione delle professionalità interne all'amministrazione ed il risparmio di spesa per mancato ricorso a professionisti esterni. L'obiettivo della disposizione legislativa è potenziare l'efficienza ed efficacia nell'esecuzione dei contratti pubblici (di lavori, servizi e forniture) nei tempi previsti, coinvolgendo le risorse interne alle pubbliche amministrazioni.

Le attività soggette agli incentivi di cui al comma 1, sono quelle riportate nell'allegato I.10 del predetto codice e, a decorrere dalla data di entrata in vigore, nell'apposito regolamento adottato ai sensi dell'art 17, comma 3, della Legge 23 agosto del 1998, n. 400, con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

La disciplina si applica alle procedure di affidamento di lavori e alle procedure di affidamento di servizi e forniture se è nominato il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) nei casi previsti dal Codice e dai relativi allegati.

Art. 2 – Costituzione del fondo

- Gli oneri per le attività tecniche di cui al successivo art. 4, c. 2, previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, sono a carico dei relativi stanziamenti e sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento.
- La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle che seguono.
- L'importo di cui al secondo comma, in particolare, è destinato:
 - a. ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui al seguente art. 4, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi del successivo art. 5, per una quota dell'80%;
 - b. alle finalità di cui al successivo art. 9, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato secondo quanto previsto dalle successive disposizioni.
- La percentuale massima della misura incentivante, indicata dall'art. 45 del Codice, è così graduata in ragione della complessità della procedura di affidamento, secondo le tabelle di seguito riportate:

TABELLA N. 1 LAVORI PUBBLICI*

Importo lavori a base dell'affidamento	Percentuale da applicare
Fino ad euro 1.000.000,00	2%
Da 1.000.000,00 fino ad euro 10.000.000,00	1.80%
da 10.000.001,00 fino ad € 25.000.000,00	1.50%
da 25.000.000,00 in poi	1%

*Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.

TABELLA N. 2 SERVIZI E FORNITURE**

Classi di importo di servizi e forniture	Percentuale da applicare
Fino ad 1.000.000,00	2%
Oltre 1.000.000,00	1.50%

Art. 3 – Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente disciplinare:

- a) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice secondo il dettato dell'art. 56;

- b) i lavori e le prestazioni in amministrazione diretta;
- c) le procedure di affidamento di beni e servizi che non necessitano della nomina del direttore dell'esecuzione del contratto. Quest'ultima deve, in ogni caso, essere motivata da parte del dirigente responsabile dell'ufficio tenuto ad espletare la procedura stessa.

Art. 4 – Destinazione quota dell'80%

1. Il presente disciplinare si applica al personale dipendente in servizio c/o l'Azienda Ospedaliera Santobono Pausilipon di qualunque articolazione aziendale che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l'efficienza e l'efficacia della Stazione Appaltante con l'apporto della propria specifica capacità e competenza professionale rientrante nella sfera di interesse della Stazione Appaltante stessa.
2. La quota è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le attività tecniche di cui sopra.
3. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, (di cui al precedente art. 2, c. 3, lett. a), i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche:
 - programmazione della spesa per investimenti;
 - responsabile unico del progetto;
 - collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento);
 - redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
 - redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - redazione del progetto esecutivo;
 - coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
 - verifica del progetto ai fini della sua validazione;
 - predisposizione dei documenti di gara (es. disciplinare di gara, bando, capitolato, etc.);
 - direzione dei lavori;
 - ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
 - coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - direzione dell'esecuzione;
 - collaboratori del direttore dell'esecuzione;
 - coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
 - collaudo tecnico-amministrativo;
 - regolare esecuzione;
 - verifica di conformità;
 - collaudo statico (ove necessario).
4. Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dall'art. 45, c. 1, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

Art. 5 – Individuazione del gruppo di lavoro

Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.

Per tale motivazione, **è istituito apposito albo da cui attingere i nominativi dei dipendenti di idonea e comprovata professionalità che saranno inseriti nel gruppo di lavoro.**

Con apposito provvedimento il dirigente responsabile della struttura che avvia la procedura di affidamento individua il gruppo di lavoro destinatario degli incentivi di che trattasi, riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti individuati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.

Nel caso di progetti, ricadenti nell'alveo della applicazione di questo regolamento, che siano finanziati o cofinanziati con fondi della coesione nazionale o europea, ovvero con fonti discendenti da leggi nazionali o interventi europei, stante la particolare rilevanza delle attività di rendicontazione e/o di verifica e collaudo, il gruppo di lavoro dovrà prevedere l'inserimento di personale specializzato per svolgere l'attività appena descritta.

La proposta è, poi, autorizzata dal Direttore Amministrativo.

Possono essere compresi nel gruppo di lavoro di cui ai commi precedenti anche i dipendenti a tempo determinato, laddove gli stessi vengano nominati attesa la carenza nell'organico della Stazione Appaltante dei profili richiesti per l'espletamento delle attività connesse alle procedure di affidamento.

In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.

Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal dirigente/responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.

La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui alla successiva parte II, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 17.

Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.lgs. n. 165/2001. Il dirigente/responsabile che dispone l'incarico è tenuto a raccogliere le autodichiarazioni circa l'insussistenza delle precitate incompatibilità e di conflitti di interesse. L'incentivo verrà ripartito, alle medesime condizioni previste dal presente disciplinare, anche tra il personale che, al momento del pagamento dell'incentivo, abbia cessato il rapporto di lavoro presso l'Amministrazione per le quote di relativa competenza, a condizione che abbia espletato l'attività nel corso della validità del suo rapporto di lavoro con l'azienda.

Art. 6 – Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15%.
2. Il direttore della U.O.C. Gestione Risorse Umane avrà l'onere di verificare il rispetto del limite economico maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza o comunque non oltre i sei mesi successivi dell'anno di riferimento.
3. L'incentivo eccedente il limite di cui ai precedenti commi incrementa le risorse di cui al successivo art. 9.

Art. 7 – Compatibilità e limiti di impiego

1. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono partecipare, anche contemporaneamente, a più gruppi di lavoro.
2. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 45 D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al personale incaricato delle prestazioni professionali di cui al presente disciplinare, non possono superare il trattamento economico complessivo annuo lordo (determinato sommando il trattamento economico fondamentale, l'indennità di posizione e l'indennità di risultato/produttività, ove presenti) da calcolarsi tenendo anche conto di incarichi eventualmente svolti così come previsto dalla disciplina dell'art. 53 D.Lgs 165/2001.

Art. 8 – Destinazione quota 20%

1. La quota di cui all'art. 2, c. 3, lett. b), è incrementata da:
 - la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 8, c. 2;
 - la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente/responsabile di cui all'art. 17;
2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:
 - la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
 - l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione, per:
 - attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;

- la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale interno incaricato delle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al codice e nell'eventuale successivo regolamento che lo sostituisce.

Parte II – Incentivi

Art. 9 – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

TABELLA N. 3 LAVORI

UFFICIO/FUNZIONE	100%	
RUP	30%	100%
responsabile unico del progetto		70%
collaborazione all'attività del RUP tecnica e amministrativa		30%
PROGRAMMAZIONE PREDISPOSIZIONE, GESTIONE E CONTROLLO PROCEDURA	40%	100%
programmazione della spesa per investimenti		2%
redazione del PFTE e progetto esecutivo; coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione		8%
predisposizione dei documenti di gara		45%
collaborazione all'attività del RUP tecnica e amministrativa		45%
REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO	30%	100%
direzione dei lavori		55%
coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione		20%
collaudo tecnico-amministrativo e statico; regolare esecuzione		5%
collaborazione nell'esecuzione tecnica e amministrativa		20%

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori preventivamente individuati ed effettivamente coinvolti nell'espletamento delle attività.
3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) saranno destinate ad incrementare il fondo di cui all'art. 9 del presente regolamento.

Art. 10 – Coefficienti di ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell’incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

TABELLA N. 4 SERVIZI E FORNITURE

UFFICIO/FUNZIONE	100%	
RUP	30%	100%
responsabile unico del progetto		70%
collaborazione all'attività del RUP tecnica e amministrativa		30%
PROGRAMMAZIONE, PREDISPOSIZIONE, GESTIONE E CONTROLLO PROCEDURA	50%	100%
programmazione della spesa per investimenti		2%
predisposizione dei documenti di gara		49%
collaborazione all'attività del RUP tecnica e amministrativa		49%
REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO	20%	100%
direzione dell’esecuzione		50%
verifica di conformità		5%
collaborazione nell'esecuzione tecnica e amministrativa		45%

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori preventivamente individuati ed effettivamente coinvolti nell’espletamento delle stesse.
3. Nel caso in cui nell’ambito della procedura da affidare non sia prevista l’effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all’incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) saranno destinate ad incrementare il fondo di cui all’art. 9 del presente regolamento.

Parte III

Norme comuni

Art. 11– Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote indicate nelle tabelle nn. 3 e 4 riportate, rispettivamente, ai precitati artt. 10 e 11. Ai fini della attribuzione il dirigente/responsabile tiene conto:
 - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
 - della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
 - della competenza e professionalità dimostrate;
 - della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura.
3. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del dirigente/responsabile è supportata da idonei elementi valutativi espliciti nella scheda di cui al successivo art. 17. L'espletamento parziale o incompleto delle attività assegnate determina una riduzione proporzionale dell'incentivo liquidato così come l'incremento dei tempi e dei costi rispetto alle previsioni della progettazione a base del procedimento.
4. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.
5. Entro il mese di aprile di ogni anno, il dirigente responsabile della struttura competente invia alle UU.OO.CC. GEF e GRU una relazione contenente:
 - l'indicazione delle procedure affidate nell'anno precedente, con il relativo importo a base di gara;
 - l'importo totale degli incentivi liquidati nel corso dell'anno precedente, la ripartizione degli stessi con la specifica dei relativi destinatari (nome, cognome, matricola).

Art. 12 – Attività articolate e singole

1. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.

Art. 13 – Assegnazioni coincidenti di più attività

Nel caso in cui, nell'ambito di una medesima procedura di affidamento, allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

Nei seguenti casi di cumulo di attività assegnate allo stesso dipendente, è applicato un abbattimento del 30% sulla percentuale minore:

- a) svolgimento da parte del RUP della verifica preventiva della progettazione (art. 42, Codice);
- b) effettuazione da parte del RUP della verifica di conformità per forniture e servizi (art. 116, Codice);

Art. 14– Attività del personale dirigenziale

Ai sensi dell'art. 45, comma 4, ultimo periodo del Codice, è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.

Nel caso in cui intere attività siano realizzate completamente da personale dirigenziale, le relative quote di incentivo costituiscono economia.

Ai sensi del combinato disposto dall'art. 225, comma 8 del Codice e dall'art. 8, comma 5 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, coordinato con la legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC) e per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”*, nel periodo 2023-2026, per gli incentivi finanziati con risorse del PNRR e del PNC, l'incentivo, nelle medesime quote percentuali stabilite nel presente disciplinare, può essere erogato anche direttamente al personale con qualifica dirigenziale.

Art. 15 – Riduzione dell’incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori, servizi o forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase verrà corrisposto l'incentivo corrispondente alla fase decurtato del 30%.
2. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella n. 5 di seguito riportata.
3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del Progetto, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella n. 5 citata.
4. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella n. 5 di seguito riportata.

TABELLA N. 5 RIDUZIONI

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

Art. 16 – Liquidazione dell’incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata mediante determina del dirigente responsabile competente, sentito il RUP in ordine all’effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal dipendente, tenuto conto delle apposite schede di rendicontazione riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.
2. Ai fini della liquidazione il dirigente responsabile predispone una scheda per ciascun dipendente assegnatario delle singole attività, contenente almeno:
 - il tipo di attività assegnata da svolgere;
 - la percentuale realizzata nell’anno di competenza;

- i tempi previsti e i tempi effettivi;
 - l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare.
3. La scheda è controfirmata dal dipendente interessato.
 4. La liquidazione dell'incentivo avviene per quanto maturato da ciascun dipendente nell'anno di competenza:
 - per le attività svolte nella fase programmatica, di redazione degli atti propedeutici all'indizione della procedura, di progettazione entro 30 giorni dall'aggiudicazione efficace;
 - per le attività riferite alla fase esecutiva, entro 30 giorni dall'avvenuta approvazione degli elaborati finali, intendendo per tali il certificato di regolare esecuzione o la verifica di conformità.

La UOC GRU dispone l'effettiva erogazione dei compensi successivamente alla liquidazione.

5. Nel caso di fasi esecutive prolungate, comunque superiori all'anno, è possibile la remunerazione delle attività già concretamente e con esito favorevole svolte, le cui scadenze siano predeterminate nel provvedimento di incarico (es. in coincidenza con i SAL o con i certificati di regolare esecuzione).

Art. 17 - Informazione e confronto

L'ufficio personale provvederà, con cadenza annuale, alla pubblicazione sul sito aziendale nella sez. amministrazione trasparente, sotto sez. "premi al personale", dei dati numerici o aggregati, in forma anonima, relativi all'erogazione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui al presente disciplinare, distinti per Unità Operative (cfr. Linee Guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico, del 2007; provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358).

Art. 18 – Applicazione ed entrata in vigore

Il presente disciplinare entra in vigore con l'approvazione del relativo provvedimento deliberativo di adozione. Rientrano nell'ambito di applicazione della presente disciplina anche le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture indette/pubblicate anteriormente all'adozione del presente atto, purché successivamente all'entrata in vigore del D.lgs. 36/2023, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie.